



COMUNE DI SCHILPARIO

INFORMATIVA IMU ANNO 2022

SCADENZA DEI VERSAMENTI: **acconto 16 giugno 2022 - saldo 16 dicembre 2022**

NOVITA' 2022

L'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall'anno 2020 è disciplinata dalla Legge n. 160/2019. Questa legge ha abolito la IUC (Imposta Comunale Unica) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (Tari) e l'ha sostituita con la nuova IMU che unifica IMU e TASI.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18/03/2022 sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2022

- PENSIONATI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO. (art. 1 comma 743, Legge 234/2021 Legge di Bilancio 2022)

Per i pensionati non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto purché non locata o data in comodato d'uso **l'aliquota da applicare è ridotta del 62,50% (imposta dovuta 37.50%)**. Per beneficiare della riduzione è necessario presentare dichiarazione IMU fornendo prova documentale dello stato di pensionamento in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

- CONIUGI CON RESIDENZE SEPARATE (art, 5-decies DL 146/2021, conv. nella L. 215/2021)

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili differenti - siti nello stesso Comune o in Comuni diversi - **i contribuenti devono scegliere quale immobile considerare come abitazione principale per beneficiare quindi dell'esenzione dall'imposta**, in quanto il beneficio spetta ad un solo immobile.

Per usufruire dell'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. Per la compilazione della dichiarazione si dovrà barrare il campo "esenzione" e riportare nelle annotazioni la seguente motivazione: "abitazione principale scelta dal nucleo familiare - ex Art.1, comma 741, lettera b) della Legge n. 160 del 2019".

- ESENZIONI "BENI MERCE" (art. 1, comma 751, della L. 160/2019 - legge di Bilancio 2020)

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati. Resta l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

- ESENZIONI IMMOBILI "CAT. D3" Esenzioni IMU connesse all'emergenza da COVID-19 D.L. "SOSTEGNI" (art.78, comma 1, lett. d) e comma 3 del D.L. 104/2020)

Per l'anno 2022, così come per il saldo 2020 e per l'anno 2021, resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili Categoria Catastale D/3 destinati a spettacoli, cinematografi, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che il soggetto passivo dell'imposta sia anche gestore dell'attività esercitata. Si consiglia di presentare, entro i termini di legge, all'Ufficio tributi apposita dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modulo appositamente predisposto dal Comune, che attesti il diritto all'esenzione previsto dalla normativa vigente.

NOTIZIE UTILI 2022

- COPPIE DIVORZiate O LEGALMENTE SEPARATE.** Per le coppie divorziate, il soggetto passivo d'imposta è il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli è parificata dal legislatore ad una "abitazione principale" e quindi è esente IMU. La nuova precisazione riguardo al genitore "affidatario dei figli" implica che in assenza di tale affidamento non operi alcuna esenzione e l'IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.
- AREA PERTINENZIALE.** Si considera area pertinenziale, cioè parte integrante del fabbricato, l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente al fabbricato.
- ABITAZIONE PRINCIPALE.** L'abitazione principale e le relative pertinenze, con esclusione di quelle classificate nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 non sono più soggette a tassazione. È assimilata all'abitazione principale: - l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che trasferiscono la residenza anagrafica in Istituti di ricovero o sanitari a titolo di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'UNICO IMMOBILE, purché non locato, posseduto da personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia a ordinamento militare e civile. Per questi immobili è necessario presentare la dichiarazione IMU nei termini ordinari, utilizzando il modello ministeriale.
- RIDUZIONE DEL 50%** della base imponibile IMU per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito a parenti di linea retta [genitori-figli ed in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo in presenza di figli minori (art. 1, comma 1092, della legge 145/2018 - legge di bilancio 2019)] ad eccezione delle unità abitative di lusso classificate nelle cat. catastali A1, A8, A9 e a condizione che siano rispettati tutti i seguenti requisiti:
 - il comodante (proprietario) deve possedere un solo immobile in Italia (da intendersi abitazione e pertinenze);

- Il comodante può possedere anche un altro immobile a condizione che lo stesso sia la sua abitazione principale;
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodatario (occupante) deve adibire l'immobile avuto in comodato a PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE (residenza anagrafica e dimora abituale);
- il contratto di comodato d'uso gratuito deve essere registrato;
- il contribuente deve attestare il possesso dei requisiti presentando la dichiarazione IMU.

- I terreni agricoli** e gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli a condizione che permanga la loro funzione) **sono esenti** in quanto il Comune di Schilpario rientra tra i Comuni interamente montani.
- I soggetti passivi devono presentare **la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
- Per poter usufruire delle riduzioni o agevolazioni previste dal Regolamento dovrà essere presentata apposita autocertificazione entro la medesima scadenza prevista per la dichiarazione, utilizzando la modulistica presente presso l'Ufficio tributi dell'Ente e scaricabile dal sito Internet comunale.

I.M.U.: Aliquote e detrazioni anno 2022

Aliquota ordinaria	10,00 per mille
Aliquota immobili GRUPPO CATASTALE D	8,60 per mille di cui: 7,60 per mille da versare allo Stato 1,00 per mille da versare al Comune
Aliquota ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze <u>limitatamente</u> alle categorie A/1, A/8, A/9	4,00 per mille - detrazione € 200,00
ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILATE con categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9	ESENTI
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale	ESENTI
IMMOBILI MERCE (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)	ESENTI

CODICI MODELLO F24

COMUNE	CODICE CATASTALE	
SCHILPARIO	1530	
DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO CAT. A1,A8,A9) E RELATIVE PERTINENZE	3912	
AREE FABBRICABILI	3916	
ALTRI FABBRICATI	3918	
FABBRICATI GRUPPO CATASTALE D	3930	3925

Si informa che, per facilitare il contribuente, gli uffici comunali saranno a disposizione per il calcolo e la stampa del modello di versamento F24, senza alcuna spesa, previo appuntamento telefonico al numero 0346/55056 oppure tramite e-mail info@comune.schilpario.bg.it
Sul sito del Comune di Schilpario (www.comune.schilpario.bg.it) è inoltre presente un programma per il calcolo dei tributi